



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

I.C. "GANDHI" ALBIANO M.-AULLA
Prot. 0000124 del 16/01/2024
IV (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La Scuola è una comunità organizzata il cui fine è favorire il pieno sviluppo della personalità dello studente sia sotto il profilo della sua maturazione intellettuale e culturale, sia sotto quello dello sviluppo del senso civico e della pacifica convivenza sociale nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato italiano.

La scuola è luogo privilegiato di educazione e formazione e mira, mediante gli strumenti della cultura, del sapere, del saper fare, del saper essere, allo sviluppo autentico e positivo delle responsabilità e competenze degli studenti. Nella definizione del progetto educativo e formativo favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti.

La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quali siano il loro ruolo, età e condizione sociale. Esso è necessario per assicurare il fondamentale diritto di ogni studente di poter apprendere nelle migliori condizioni: in questa prospettiva la stessa cura dell'ambiente scolastico (aule, strutture, attrezzature, ecc.) rappresenta un elemento importante del processo educativo e formativo. Tale rispetto esige, da parte di tutti, in ogni momento dell'attività scolastica (lezioni, intervalli, assemblee di classe e d'istituto, attività didattiche, paradidattiche e sportive interne ed esterne, viaggi d'istruzione, riunioni, ecc.), comportamenti seri, corretti, rispettosi e responsabili, che siano coerenti con i principi indicati nelle norme del presente Regolamento.

La comunità scolastica costruisce il suo progetto formativo e la sua azione educativa nella consapevolezza che per ogni individuo che ne fa parte diritti e doveri hanno pari importanza, significato e valore.

L'I.C. "Mahatma Gandhi", comunità di studio, di dialogo positivo, di lavoro e di ricerca culturale e professionale, attraverso l'opera dei docenti, del capo d'istituto, del personale A.T.A. e degli organi collegiali, ma anche e con il concorso fondamentale delle famiglie, educa i propri allievi al profondo valore della democrazia, al rispetto della pluralità di idee, di culture, di religioni; promuove nei giovani studenti la coscienza civica per prepararli ad affrontare le responsabilità connesse con l'impegno sia nel campo del lavoro che della vita sociale.

L'istituzione scolastica promuove e valorizza la solidarietà come principio di alto significato sociale e valoriale.

La scuola, rispettosa dell'identità e delle potenzialità personali di ciascun allievo, si impegna ad offrire un contesto scolastico idoneo alla crescita, aperto alla pluralità delle idee, che agevoli e favorisca la partecipazione attiva e responsabile. Essa inoltre privilegia, quale elemento caratterizzante del suo progetto educativo, la qualità positiva delle relazioni insegnante-allievo e persegue il raggiungimento di qualificati obiettivi culturali e professionali, adeguati all'evoluzione ed allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, linguistiche, umanistiche, artistiche.

CAPO I ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Organi Collegiali.

La gestione democratica della Scuola si realizza attraverso gli organi collegiali (OO.CC.) istituiti con D.P.R. n. 416/1974.

A livello di Istituto essi sono:

- il Consiglio di Istituto
- la Giunta esecutiva
- l'Organo di garanzia
- il Collegio dei Docenti
- il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione
- il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Ciascun O.C. opera in forma coordinata con gli altri e secondo le attribuzioni e competenze previste dagli art. 3, 4, 5, 6 e 8 del citato D.P.R. e degli artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del D.L.vo n. 297/94.

Art. 2 - Convocazione.

La convocazione degli OO.CC. è disposta dal Presidente di ciascuno di essi, di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti per il Collegio dei Docenti, della maggioranza dei componenti per gli altri. Su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio.

La convocazione degli OO. CC. deve essere disposta, per iscritto ai membri dell'O.C. con almeno cinque giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve indicare con chiarezza i punti in discussione. In caso di convocazione urgente il preavviso può essere di un solo giorno.

Art. 3 - Numero legale.

Per la validità delle riunioni dell'O.C. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Fanno eccezione il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti ed il Consiglio di classe nelle riunioni di scrutinio (costituito dalla sola componente Docenti) per i quali è richiesta la presenza di tutti i membri.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INIZIATIVA DI POLITICHE E STRATEGIE

Art. 4 - Verbali del Consiglio di Istituto.

La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto deve avvenire per affissione all'albo della scuola di una copia del verbale della seduta, autenticata e sottoscritta dal Segretario del Consiglio. L'affissione deve avvenire entro 8 giorni dalla seduta ed il documento deve rimanere esposto per 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicità atti riguardanti singole persone, salvo autorizzazione delle stesse

CAPO II ALUNNI

Art. 5 - Norma di rinvio.

Per quanto attiene ai diritti e doveri delle studentesse e degli studenti, si fa riferimento al regolamento disciplinare esplicitato nel patto di corresponsabilità, che verrà applicato nei casi di inosservanza dei doveri scolastici e di irregolare comportamento.

Art. 6 - Entrata degli alunni a scuola.

Art. 6.1- Entrata degli alunni nella scuola dell'infanzia

Gli alunni non possono entrare nell'area scolastica prima dell'orario d'ingresso tranne coloro che usufruiscono del servizio di pre-scuola.

I genitori devono accompagnare i propri figli in sezione e affidarli all'insegnante o al collaboratore scolastico.

È fatto divieto ai genitori di intrattenersi all'interno della scuola oltre il tempo necessario alla consegna dei propri figli.

Art. 6.2- Entrata degli alunni nella scuola primaria

È vietato ai genitori di accedere alle aule scolastiche.

Gli alunni non possono entrare nell'area scolastica prima dell'orario d'ingresso tranne coloro che usufruiscono del servizio di pre-scuola.

I genitori devono accompagnare i propri figli a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e trattenersi all'esterno dell'edificio fino al momento del suono della campanella.

Al suono della campanella gli alunni dovranno avviarsi, senza correre e gridare, alle aule.

Art. 6.3- Entrata degli alunni nella scuola secondaria di primo grado

È vietato ai genitori di accedere alle aule scolastiche.

Non è consentito a nessun alunno entrare in aula prima dell'inizio delle lezioni previsto per le ore 7.55.

Al suono della campanella gli alunni dovranno avviarsi, senza correre e gridare, alle aule.

I genitori, qualora dovessero accompagnare i propri figli all'interno dell'edificio scolastico per particolari motivi legati alla salute (difficoltà a deambulare, a portare carichi ecc...), devono consegnarli ai collaboratori scolastici presenti all'ingresso che provvederanno ad accompagnarlo in aula.

Art. 7 - Uscita degli alunni da scuola.

I genitori dovranno comunicare ad inizio anno scolastico, come effettueranno il ritiro degli alunni e chi li ritirerà per loro. Se il delegato è persona diversa dai genitori, deve essere maggiorenne, presentare delega scritta ed esibire un documento di identità per la copia. È fatto divieto ai C.S. di affidarli a persone diverse da quelle titolate o delegate.

I nominativi dei delegati al ritiro dei figli devono essere presentati tramite apposito modulo allegando fotocopia di documento di identità e del delegante e del delegato ad inizio anno scolastico, presso l'ufficio alunni della scuola. La delega ha valore annuale.

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto; in caso contrario si informeranno le famiglie.

I genitori dei bambini della scuola dell'Infanzia, i genitori degli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado aspettano fuori dall'edificio scolastico o dal cancello del cortile. Agli alunni della scuola Secondaria di I grado è consentito uscire autonomamente solo se, a inizio anno scolastico, i genitori hanno presentato autorizzazione all'uscita autonoma, su apposito modulo compilato e debitamente da essi firmato.

Non è consentito a nessun alunno soffermarsi in aula dopo la fine delle lezioni.

Art. 7.1. Uscita degli alunni della scuola dell'infanzia

La scuola, nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 min. dopo l'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, provvederà a contattare la polizia municipale.

Gli alunni non possono fermarsi a giocare nel cortile della scuola dopo essere stati prelevati dai genitori o da persone delegate. L'utilizzo delle attrezzature ludiche è consentito solo in presenza delle insegnanti.

Art. 7.2. Uscita degli alunni della scuola primaria

La scuola, nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 min. dopo l'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, provvederà a contattare la polizia municipale. Gli alunni non possono fermarsi a giocare nel cortile della scuola dopo essere stati prelevati dai genitori o da persone delegate. L'utilizzo delle attrezzature ludiche è consentito solo in presenza delle insegnanti.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INIZIATIVA DI POLITICHE E STRATEGIE

Art. 7.3 Uscita degli alunni della scuola secondaria

Al suono della campanella di fine lezioni tutti gli alunni si preparano per l'uscita; i collaboratori scolastici, unitamente ai docenti in servizio, al termine delle lezioni, accompagnano gli alunni fino alla porta di uscita e da lì controllano che defluiscano educatamente. I docenti in servizio nelle classi che escono dal cortile accompagnano la classe fino al cancello.

Art. 8 - Ritardi.

Gli alunni e le famiglie sono tenuti a rispettare gli orari di inizio delle lezioni.

Qualora, eccezionalmente, un alunno si presentasse in ritardo verrà ugualmente accolto a scuola con giustificazione scritta dei genitori e controfirmata dal Dirigente Scolastico o dall'Insegnante delegato. Il ritardo verrà indicato sul registro elettronico.

L'alunno che, a qualunque titolo, si presentasse in ritardo senza preavviso, potrà usufruire del servizio mensa solo se l'ingresso avverrà entro le ore 9,00.

Per la scuola dell'infanzia l'alunno che, a qualunque titolo, si presentasse in ritardo senza preavviso, oltre le ore 9.00 non potrà usufruire del servizio mensa.

Art. 9 - Uscite anticipate.

Non è consentito agli alunni allontanarsi dall'edificio durante le ore di scuola senza aver ottenuto prima il permesso scritto e firmato dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, che lo rilascerà su richiesta motivata dei genitori.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado in caso di uscita anticipata per malattia o per motivi famigliari i genitori, gli esercenti patria potestà o i delegati attenderanno i propri figli all'ingresso. I discenti verranno prelevati dalle classi e accompagnati all'uscita dai collaboratori scolastici.

In ogni caso l'uscita è possibile solo se gli alunni sono prelevati da un genitore o persona da questo autorizzata per iscritto con presentazione di un documento di riconoscimento.

Qualora nessuno si presentasse a prelevare l'alunno, questi resterà nell'edificio scolastico sino al termine delle lezioni.

Non è possibile concedere permessi di uscita anticipata e/o fuori orario fatta eccezione:

- motivi di salute debitamente certificati;
- motivi personali e/o familiari non continuativi;
- attività agonistica su richiesta della Società Sportiva.

I permessi dovranno essere concessi dal Dirigente Scolastico.

Sono altresì da segnalare, al Dirigente Scolastico, le uscite sistematiche seppur non continuative (es. tutti i lunedì, tutti i pomeriggi ecc).

Art. 10 - Indisposizione durante le ore di lezione.

In caso di indisposizione dell'alunno durante le ore di lezione, verrà comunicato ai genitori di venire a prelevarlo o di inviare una persona delegata per iscritto con presentazione di un documento di riconoscimento.

Nel caso non si riuscisse a contattare nessuno dei genitori, l'alunno verrà trattenuto a scuola, a meno che non sia in condizioni talmente preoccupanti da contattare il pronto soccorso.

Art. 11 - Assenze.

Per la scuola secondaria di primo grado qualora un alunno resti assente per uno o più giorni, è tenuto a presentare all'insegnante della prima ora, il giorno stesso in cui riprende la frequenza delle lezioni, la giustificazione sul registro elettronico, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Tutti i docenti di ogni ordine e grado di istruzione, in servizio alla prima ora, sono tenuti ad annotare e giustificare tutte le assenze sul registro di classe.

Per le assenze dovute a motivi di salute non è richiesto il certificato medico anche quando si protraggano per più di 5 giorni. Pur non essendo obbligatorio il certificato medico di guarigione, ai sensi della Legge Regionale n.8 del 2022, in caso di assenza prolungata e per malattia è opportuno che i genitori producano una dichiarazione personale che espliciti le motivazioni della prolungata assenza del proprio figlio.

Si invitano i Docenti a segnalare alla Dirigenza, tempestivamente e con cortese urgenza, tutte le assenze di ogni singolo alunno quando superano i 15 gg. continuativi oppure un numero significativo di giorni, anche non continuativi, che possono compromettere l'anno scolastico e i casi dubbi o sospetti.

Sono altresì da segnalare le assenze sistematiche seppur non continuative (es. tutti i lunedì, tutti i pomeriggi ecc).

(D.Lgs. 59/2004 art.11, c. 1)

La presenza degli alunni è obbligatoria non solo durante le ore di lezione curricolare, ma per le ore facoltative scelte e per ogni attività non facoltativa, programmata dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e approvata dal Consiglio di Istituto.

Anche in caso di esonero dalle attività di Scienze Motorie e Sportive, adeguatamente certificato, l'alunno si unirà alla classe.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

Art. 11.1- Deroghe al limite di assenze.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado è richiesta, per la valutazione finale, la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico annuale corrispondente a circa 290 unità orarie o circa 43 giorni di assenza. Tuttavia è ammessa una deroga al limite di assenze annuali i cui criteri sono definiti come segue:

1. Assenze continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. Terapie e/o cure programmate e per analisi cliniche;
3. Donazioni di sangue;
4. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., limitatamente alle gare. Le deroghe comunque sono concesse sempre e soltanto nel rispetto dei tempi delle valutazioni.
5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. (cfr. L.n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno; L.n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987).
6. Qualora l'alunno debba seguire il genitore, o colui che esercita potestà genitoriale in trasferimenti temporanei, anche per lunghi periodi in paesi esteri ove non sussista la possibilità di frequentare istituzioni scolastiche, sarà competenza del Consiglio di Classe valutare l'opportunità di applicare nello specifico la deroga generale.

Art. 12 - Intervalli.

Gli orari di intervallo sono differenziati per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado per un totale di 15 minuti per la Scuola Primaria e 10 minuti per la Scuola Secondaria di Primo Grado usufruibili in un arco di tempo dalle 10.00 alle 11.00 in base alle esigenze dei singoli Plessi. L'inizio e la fine dell'intervallo sono scanditi da un suono di campanello. Non sono ammesse uscite dalle classi durante le ore di lezione, se non per motivi urgenti e inderogabili che dovranno di volta in volta essere valutati dal Docente in servizio. Per situazioni specifiche sarà tenuta in considerazione la motivazione addotta con certificazione medica.

Al suono del campanello di fine intervallo gli alunni devono ritornare ai loro posti per riprendere puntualmente le lezioni. Il periodo di intervallo è l'unico in cui gli alunni possono consumare cibi e bevande (esclusa l'acqua).

Durante l'intervallo gli alunni devono comportarsi in modo educato, civile e corretto, rispettando le piante, il verde e l'arredo scolastico, avendo cura di non abbandonare rifiuti e di depositarli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, nel pieno rispetto della pulizia dei locali.

Non è consentito uscire dagli spazi scolastici, giocare a calcio e fare giochi pericolosi, neanche nei corridoi.

È vietato il gioco del calcio in cortile poiché pericoloso per le vetrate dell'edificio.

I docenti sono responsabili della sorveglianza, vigilano sugli alunni affinché tengano comportamenti corretti ed evitino di recarsi in spazi non consentiti.

Art. 13 - Mensa.

Dopo aver condotto la classe ai servizi per la pulizia delle mani, il docente di turno accompagna gli alunni nel refettorio e controlla che il loro comportamento sia corretto.

Gli alunni devono stare seduti, non urlare, mangiare educatamente ed in modo equilibrato e rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Art. 14 - Materiali.

Insegnanti, genitori e alunni collaborano per evitare carichi eccessivi negli zaini.

I Docenti devono individuare le iniziative più efficaci per alleggerire il peso quotidiano degli zaini degli alunni, ad esempio facendo comprendere agli alunni che i libri da portare a scuola devono essere solo quelli previsti dall'orario giornaliero delle materie; che il corredo scolastico deve essere costituito dal materiale necessarie e indicato dall'insegnante e non da articoli superflui o poco utilizzati. In caso di più volumi di una stessa materia gli insegnanti daranno indicazioni precise su quale di questi sarà utilizzato nel giorno indicato e quindi della inutilità di portarne gli altri.

I Docenti sensibilizzano le famiglie affinché orientino gli alunni ad assumere comportamenti sempre più corrispondenti ad un progressivo utilizzo razionale dello zaino.

Qualora si ritenga necessario e utile, gli insegnanti consigliano agli alunni di conservare in classe, all'interno degli armadi, libri o quaderni utilizzati solo periodicamente.

Art. 15 - Beni di proprietà degli alunni.

La scuola non risponde di eventuali oggetti smarriti.

Si richiama pertanto all'attenzione degli alunni la necessità, corrispondente al loro proprio interesse, di custodire accuratamente gli oggetti di loro proprietà, soprattutto se dotati di un certo pregio (occhiali, orologi, telefoni cellulari: a proposito di questi ultimi si ricorda che ne è vietato l'uso durante le ore di lezione – v. Capo IV – Regolamento Disciplinare).



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

CAPO III PERSONALE

Art. 16 - Comportamenti istituzionali.

La Scuola è un'Istituzione formativa: tutti i gesti, gli atti e le parole che vengono esplicitati devono essere conformi alla caratteristica educativa dell'Istituzione, in quanto l'adulto costituisce un modello cui il minore fa riferimento.

L'abbigliamento e il decoro personale del personale in servizio devono essere curati e conformi all'immagine dell'Istituzione.

Sezione 1 Personale Docente

Art. 17- Norma di rinvio.

I diritti e doveri degli insegnanti sono regolati dagli artt. 61 e 88 del D.P.R. n. 417/1974 e dal C.C.N.L. Comparto Scuola vigente.

Art. 18 - Autonomia e doveri.

Gli insegnanti hanno il diritto all'autonomia culturale e professionale e all'adozione di una propria metodologia didattica, nel rispetto dei programmi ministeriali, dei criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F. e dei criteri generali stabiliti in sede di programmazione didattica dai vari dipartimenti all'inizio di ogni anno scolastico.

I docenti hanno il dovere di favorire, anche con la coerenza della loro condotta e la serietà del loro impegno, il processo di insegnamento-apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici vigenti.

I docenti hanno il dovere di esporre e chiarire agli alunni i metodi e i fini del loro insegnamento, di fornire ulteriori spiegazioni a chi le richieda, di esporre, alla conclusione di ogni prova, la valutazione della stessa, indicando eventuali manchevolezze nella preparazione e nel metodo di studio.

I docenti devono elaborare collegialmente, attuare e verificare il Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) per quanto riguarda gli aspetti pedagogico didattici e le iniziative curriculari ed extracurriculari.

I docenti sono tenuti a rispettare ogni impegno inerente alla funzione docente. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Art. 19 - Compiti degli Insegnanti.

Gli Insegnanti sono tenuti:

- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- alla correzione degli elaborati e alla loro riconsegna in un limite di tempo quanto più breve possibile;
- a curare i rapporti con le famiglie degli studenti secondo le modalità ed i criteri adottati dal Collegio Docenti e definiti dal Consiglio di Istituto;
- a partecipare agli scrutini e agli esami e a compilare gli atti relativi alla valutazione;
- a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene discusso e deliberato e su eventuali notizie la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio all'Istituto;
- a permanere nell'Istituto per l'orario di servizio durante le assenze degli studenti per manifestazioni, viaggi d'istruzione o visite guidate;
- a non utilizzare per scopi personali i telefoni e le attrezzature dell'Istituto; hanno d'altra parte il diritto, corrispondente al dovere, di valersi delle stesse nell'ambito degli impegni connessi con la funzione docente, con l'obbligo della più scrupolosa cura e dell'assunzione di responsabilità per danni causati da negligenza.
- a giustificare e ad ammettere in classe, su delega del Dirigente Scolastico, gli studenti che sono stati assenti e ad annotare sul registro di classe le riammissioni.
- a non utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.

È sottinteso che alcune voci sono indirizzate esclusivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

Art. 20 - Vigilanza sugli alunni.

I docenti hanno la responsabilità di vigilanza all'interno della classe durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e devono rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. La vigilanza dei docenti sugli alunni ha inizio 5 minuti prima del regolare avvio delle lezioni e termina con la consegna degli stessi ai genitori (sc. dell'infanzia e sc. primaria) o con l'uscita degli alunni (sc. sec. 1° grado).

La vigilanza degli alunni deve essere garantita durante tutto lo svolgimento delle attività didattiche, dall'ingresso nell'edificio e fino al raggiungimento dell'aula; durante i cambi d'ora dei docenti; durante il percorso dall'aula alla palestra e viceversa; durante il tragitto dall'aula all'uscita dell'edificio al termine delle lezioni e nel periodo di interscuola, mensa e dopo mensa.

Il personale docente deve prestare particolare attenzione alla vigilanza nel corso degli intervalli dedicati alla ricreazione e mentre si recano ai servizi igienici, momenti in cui le circostanze possono favorire anche situazioni di potenziale pericolo e vi è quindi necessità di una presenza costante e attenta del Docente affidatario, coadiuvato – se è il caso – dal personale ATA dislocato nei corridoi.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INIZIATIVA DI POLITICHE EDUCATIVE

Il cambio d'ora deve essere effettuato con la massima celerità, nei pochi minuti necessari al trasferimento da un locale all'altro dei Docenti interessati, senza lasciare scoperte per lunghi minuti la classe di provenienza e quella di destinazione.

Stesso impegno alla vigilanza deve essere osservato durante le visite guidate e le gite di istruzione, a prescindere dalle liberatorie dei genitori.

Art. 21 - Orario di servizio.

Il rispetto dell'orario di servizio è uno dei principali doveri di ciascun Docente. Il mancato rispetto del medesimo implica responsabilità individuale, disciplinare ed eventualmente penale.

Il Docente deve essere presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e deve attendervi gli alunni. Deve altresì rispettare la puntualità prevista nel prendere servizio nelle ore di lezione successive.

Nel caso in cui il Docente conosca con anticipo che non potrà giungere in tempo nei locali scolastici, deve avere cura di avvisare con la massima tempestività il Responsabile di plesso, in modo da provvedere alla custodia temporanea degli alunni a lui affidati.

In caso di malattia il docente è tenuto ad avvisare telefonicamente la segreteria entro le ore 7.40 in modo che si possano organizzare per tempo le sostituzioni.

Per le richieste di permesso breve e cambio turno (Scuola dell'infanzia e primaria) compilare l'apposito modulo cartaceo. Per tutte le altre richieste si deve utilizzare i moduli presenti nel registro elettronico nella sezione "MODULISTICA".

Art. 22 - Comunicazioni interne.

Il personale docente ha il dovere di visionare giornalmente la bacheca del registro elettronico unico mezzo ufficiale di diffusione delle comunicazioni interne.

Dopo 5 gg. dalla comunicazione, si considereranno lette per avvenuta comunicazione.

Servizio di fotocopie.

Solo i C.S. sono autorizzati a utilizzare le macchine fotocopiatrici.

Gli originali per le verifiche vanno preparati e consegnati ai C.S. almeno il giorno precedente.

Ai plessi viene proporzionalmente assegnato un numero di fotocopie a classe in relazione al numero degli alunni presenti e all'ordine di scuola. Il calcolo del budget di copie viene effettuato dalla Segreteria e comunicato ai singoli docenti all'inizio dell'anno scolastico; i C.S. addetti saranno assegnati all'esecuzione delle copie necessarie ai docenti.

È severamente proibito inviare alunni a chiedere la realizzazione di fotocopie.

Art. 23 - Patto educativo di corresponsabilità.

I Coordinatori e i Docenti tutti sono tenuti a conoscere approfonditamente il Patto educativo di corresponsabilità, in modo da applicare in maniera corretta le sanzioni, le procedure e i protocolli previsti laddove necessario.

Il documento va letto ed illustrato agli alunni. Si riporterà sul registro di classe la data di lettura del Patto e delle conseguenti riflessioni.

Art. 24 - Decoro dell'aula

I Docenti curano che l'aula non sia lasciata in disordine e con evidente sporcizia al momento dell'uscita. È necessario insistere con gli alunni affinché curino essi stessi questo aspetto importante del rispetto del luogo e del lavoro altrui.

Art. 25 - Assegnazione di compiti a casa (solo per la scuola primaria e secondarie di primo grado)

In base alla normativa ministeriale, agli alunni è riconosciuto il diritto al riposo e alla possibilità di avere tempo per svolgere altre attività relative alle loro attitudini e tempo libero.

Il team dei Docenti di classe coordina le proprie richieste di esercitazioni a casa in modo da distribuire nel tempo gli eccessivi carichi di lavoro.

La calendarizzazione della programmazione delle verifiche in classe deve essere predisposta in maniera razionale.

I singoli Docenti appuntano sul Registro Elettronico la nota relativa alla programmata verifica, di modo che tutti i Colleghi possano essere informati del giorno di svolgimento della prova.

Il Coordinatore di classe provvede affinché non affluiscano sullo stesso giorno, o sugli stessi giorni, carichi eccessivi di studio e/o di compiti scritti da svolgere a casa.

Art. 26 - Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I contenuti sono da intendersi proporzionati al grado di scuola frequentato. I docenti dovranno:

- Mantenere elevato il livello di vigilanza sulla commissione di atti di bullismo e di cyberbullismo (ossia di atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici quali l'e-mail, i telefoni cellulari e/o i siti web e i social network, tra cui atti di denigrazione e di danneggiamento della reputazione di alunni con pubblicazione online di video diffamatori, frasi infamanti e commenti offensivi).

- Riferire prontamente al Dirigente ogni atteggiamento che possa essere riconducibile a bullismo o a cyberbullismo.

- Osservare i comportamenti concreti di prevaricazione o isolamento o "di branco" nei confronti di qualche alunno, o addirittura discriminazioni di sesso o nazionalità.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

- Nel caso in cui notino improvvisi cali di rendimento scolastico, isolamento, manifesto rifiuto di frequentare la scuola, chiedere immediatamente un colloquio con la famiglia e cercare di assumere informazioni utili a comprendere il caso per verificare se si verificano atti di bullismo o cyberbullismo.
- Sollecitare con discrezione la fiducia da parte delle presunte vittime individuate e quindi assumere tutte le informazioni possibili per una successiva verifica.
- Rinviare immediatamente al Dirigente Scolastico gli alunni che venissero colti nell'atto o nel tentativo di diffondere, condividere o pubblicare video, messaggi, dichiarazioni o commenti denigratori verso i compagni.

Art. 27 - Quadri orari e impegni.

Entro il 15 di ottobre devono essere prodotti e depositati presso gli Uffici di Segreteria i quadri orari di tutti i plessi dell'I.C. e i calendari degli impegni dei Docenti. Ogni variazione ad essi apportata deve essere tempestivamente comunicata agli Uffici.

Sezione 2 Personale A.T.A.

Art. 28 - Norma di rinvio.

I diritti e i doveri del Personale A.T.A. sono regolati dal D.P.R. n. 420/1974 e dalle norme contenute nel C.C.N.L. Comparto Scuola.

Art. 29 - Doveri.

Il Personale A.T.A. è tenuto a:

- mantenere una condotta uniformata a principi generali di correttezza e coerenza con le finalità educative della comunità scolastica;
- esercitare con diligenza, equilibrio, professionalità e responsabilità i compiti costituenti l'esplicazione del profilo professionale di titolarità;
- rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal posto di servizio senza l'autorizzazione del Capo d'Istituto o del Direttore S.G.A.;
- non riunirsi in gruppo nei locali dell'Istituto durante le ore scolastiche;
- non utilizzare né lasciare che altri utilizzino per scopi privati telefoni e altre attrezzature dell'Istituto.
- In particolare il personale della segreteria è tenuto a: - rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- concordare con DS e DSGA, all'inizio di ogni anno scolastico, le norme per l'accesso alla Segreteria e fare in modo che le stesse vengano rispettate;
- comunicare al pubblico l'orario di apertura, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, con apposito cartello esposto visibilmente al pubblico;
- a rispettare, nei rapporti con l'utenza, le disposizioni, in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa, previste dalla Legge 241/90.
- In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti a: - non svolgere le proprie mansioni di pulizia quando sono presenti nei locali docenti e studenti;
- sorvegliare le classi durante una breve assenza dell'insegnante e nei cambi d'ora;
- controllare i corridoi e l'accesso degli alunni ai servizi igienici;
- accompagnare gli studenti durante gli spostamenti all'interno degli edifici scolastici;
- assistere gli studenti indisposti, in attesa dell'arrivo dei genitori o del personale sanitario.

Art. 30 - Mansioni C.S.

Il personale dei Collaboratori svolge una funzione rilevante nell'organizzazione della vita dell'Istituzione scolastica.

Si richiama la Tabella A allegata al CCNL, secondo la quale il Collaboratore "esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Inoltre, a detto personale possono essere affidati incarichi specifici che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità necessari per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano delle Attività.

Art. 31 - Vigilanza sugli alunni.

I corridoi devono essere presidiati costantemente dal personale per la vigilanza degli alunni che vi transitano. Le singole postazioni sono assegnate dal D.S.G.A.

I Collaboratori Scolastici prevenono situazioni di potenziale pericolo per gli alunni e per il



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Collegio

Italiadomani
INIZIATIVE DI POLITICA EDUCATIVA

resto del personale, dando l'opportuna segnalazione agli Uffici (in particolare al D.S.G.A.).

Al fine di evitare potenziali incidenti, sorvegliano le finestre durante la permanenza degli alunni nell'edificio, soprattutto quando per esigenze climatiche queste siano aperte.

I Collaboratori prima di abbandonare il posto di lavoro si devono assicurare che tutte le finestre siano chiuse e che tutte le luci siano spente.

Art. 32 - Pulizia degli ambienti.

Le pulizie generali, il riordino e l'igienizzazione di tutti i locali e gli ambienti della scuola (aule, corridoi, servizi ecc) devono essere effettuate normalmente al termine dell'orario scolastico dopo l'uscita degli alunni e non prima. Fino a quel momento il carrello delle pulizie deve rimanere nello sgabuzzino. La pulizia dei servizi deve essere effettuata anche dopo l'intervallo di metà mattinata, per garantire la massima igiene di detti locali in ragione del numero degli alunni e del loro frequente utilizzo durante la giornata.

I servizi vanno lasciati aperti durante l'orario di lezione e non devono essere chiusi prima dell'uscita degli alunni.

Art. 33 - Commissioni.

I Collaboratori Scolastici non possono uscire dall'Istituto per lo svolgimento di commissioni istituzionali senza autorizzazione scritta del D.S. o del D.S.G.A. o di loro incaricato.

I Collaboratori Scolastici non possono uscire dall'Istituto per svolgere commissioni di carattere privato senza prima aver richiesto apposito permesso breve in forma scritta.

Art. 34 - Personale amministrativo.

Si richiama la Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola vigente, secondo la quale il personale amministrativo *"esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo."*

Gli Uffici di Segreteria sono al servizio dell'Istituzione Scolastica.

I compiti assegnati agli assistenti amministrativi, nell'ambito delle direttive ed istruzioni impartite dal D.S.G.A., vengono gestiti dal personale **con autonomia e responsabilità operativa**. Al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti, pur essendo incaricati allo svolgimento di specifiche attività, **sono tenuti a collaborare con i colleghi**.

Il personale amministrativo, nei rapporti con il D.S., i docenti, gli alunni, i colleghi, il D.S.G.A., i

C.S. e il pubblico, deve offrire sempre la **massima collaborazione**, per quanto di sua competenza, al fine di una gestione dell'Istituzione Scolastica secondo principi di efficacia, efficienza e buon andamento.

Gli Uffici non possono essere delegatari di compiti e mansioni di competenza dei Docenti e/o agli stessi spettanti in base a disposizioni di legge, ministeriali, contrattuali o interne.

L'accesso del personale Docente e C.S. agli Uffici è regolamentato dagli orari affissi all'ingresso delle singole scuole. Nessuno, tranne il D.S. ed i suoi Collaboratori, può accedere agli Uffici al di fuori di questi orari.

CAPO IV REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Sezione 1 Regole di comportamento alunni

Art. 35 - Premessa. Finalità.

La scuola, intesa come comunità educativa, contribuisce, per sua natura, alla formazione integrale dei giovani ma, perché essa diventi risorsa per lo sviluppo umano e democratico della nostra società, occorre definire puntuali e precise regole di comportamento.

Art. 36 - Norma di rinvio.

Nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249) e nel patto educativo di corresponsabilità sono indicati ruoli e funzioni delle diverse componenti la comunità scolastica, per cui tali documenti costituiscono i riferimenti più autorevoli per la regolamentazione della vita comunitaria della scuola.

In ottemperanza al comma 2 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, i provvedimenti disciplinari possono essere accompagnati, a discrezione della persona o dell'organo che irroga la sanzione, dall'assegnazione di un'attività di ricerca idonea al conseguimento di una finalità educativa, scelta pertanto in rapporto alla natura e/o all'entità dell'infrazione commessa, fermo restando il principio della riparazione del danno, intesa anche come risarcimento economico.

Art. 37 - Doveri degli alunni

I contenuti sono da intendersi proporzionati al grado di scuola frequentato.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le norme previste dal Regolamento d'Istituto e dall'allegato patto di corresponsabilità educativa.

In particolare, gli alunni:

a) Devono conoscere e rispettare le regole condivise.

b) Devono rispettare i compagni e il personale della scuola, accettando le diversità culturali e sociali.

c) Devono comportarsi con rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale A.T.A., dei compagni; non devono offendere la dignità umana di nessuno, bestemmiano, usando turpiloquio, attribuendo



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Collegio

Italiadomani
ITALIADOMANI.IT

soprannomi offensivi o indecorosi, dando comunque luogo a manifestazioni che contrastino con la coscienza morale e civile di tutti.

d) Devono curare l'igiene personale ed indossare un abbigliamento adeguato ad una istituzione scolastica: gli alunni devono presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato, decoroso e adeguato alle attività da svolgere.

e) Devono rispettare tutto il materiale scolastico e degli spazi comuni (corridoi, atrio, bagni, palestra, aule speciali, laboratori). Non possono sporcare i muri interni ed esterni con scritte e disegni. In caso di danni, qualora si riscontrasse l'intenzionalità, agli alunni responsabili verrà applicata una sanzione disciplinare.

f) Non devono impossessarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti o dei compagni.

g) Non possono portare a scuola oggetti che costituiscano pericolo per sé e per gli altri, in modo particolare fiammiferi, accendini, petardi, sigarette, anche elettroniche.

h) Devono presentarsi puntuali alle lezioni.

i) Devono presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per il lavoro della giornata scolastica, portando tutto e solo il materiale richiesto per le attività didattiche e l'adempimento dei propri doveri.

j) Devono frequentare la scuola, seguire le lezioni, partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme (lezioni frontali, laboratori, uscite didattiche, progetti, attività culturali ecc) e impegnarsi nello studio. Devono assolvere agli impegni di studio, eseguire i compiti, prestare attenzione alle lezioni, non disturbare, intervenire in maniera opportuna, collaborare con insegnanti e compagni. Devono svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità.

k) Devono assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nella giornata di rientro pomeridiano. Si rammenta che per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale (D.Lgs. 59/2004 art.11 comma 1)

l) Devono servirsi delle attrezzature didattiche e scientifiche in dotazione, sotto la guida e la vigilanza degli insegnanti addetti e responsabili, rispettando i regolamenti relativi all'utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca.

m) Devono disporsi in classe o nei laboratori secondo le esigenze didattiche degli insegnanti e sono tenuti ad osservare le regole della migliore igiene, pulizia e decoro degli ambienti.

n) Possono recarsi ai servizi di regola durante l'intervallo. Altre uscite, durante le ore di lezione, possono essere concesse solo in casi eccezionali. Gli alunni non devono, comunque, trattenersi ai servizi più del necessario.

o) Nell'uso dei servizi igienici devono essere tenuti il massimo ordine e la massima pulizia.

p) Devono fare firmare quanto prima le comunicazioni scuola/famiglia, gli avvisi dettati sul libretto personale fornito dall'I.C. e/o sul diario e le valutazioni delle verifiche; il diario e il registro elettronico dovranno essere tenuti ordinatamente e correttamente in quanto mezzi di comunicazione ufficiali tra scuola e famiglia.

q) In tutti i locali della scuola, compresi atri, corridoi, scale, è vietato correre, creare disordine e rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni.

r) Al suono della campanella della fine di ogni attività didattica, in attesa dell'arrivo del docente dell'attività successiva, tutti gli alunni dovranno restare in aula in silenzio, senza sostare sulla porta o uscire.

s) Quando devono spostarsi per recarsi in palestra, aule speciali o laboratori saranno accompagnati dagli insegnanti responsabili.

t) Durante le visite / viaggi di istruzione (VEDI APPOSITA SEZIONE) devono mantenere un comportamento corretto e adeguato alle attività svolte. Inoltre non devono creare situazioni di pericolo per sé e per i compagni.

Art. 38 - Danni arrecati alla Scuola.

Ciascuno studente deve cooperare al mantenimento del decoro delle aule e dei corridoi.

Ogni danneggiamento, deturpamento o imbrattamento arrecato intenzionalmente al materiale didattico e all'arredamento della Scuola sarà oggetto di sanzione risarcitoria.

Qualora il danno fosse circoscritto ad una classe e non venisse trovato il responsabile, l'importo del risarcimento sarà suddiviso fra tutti gli alunni della classe stessa.

Qualora il danno fosse a carico delle parti comuni e non si trovasse il responsabile, l'importo del risarcimento verrà suddiviso fra tutti gli alunni del plesso.

Ove il fatto costituente violazione sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il D.S. in quanto Pubblico Ufficiale sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 c.p.

Viene fatta salva l'irrogazione di sanzione disciplinare.

Art. 39 - Uso di cellulari e altre apparecchiature elettroniche.

Come da disposizioni ministeriali (C.M. 15/03/2007) e del Garante per la protezione dei dati personali ("La scuola a prova di privacy" – disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali – 2016), è vietato durante le ore di lezione l'uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici, inclusi quelli atti alla registrazione di materiale audiovisivo (smartphone, tablet, lettori MP3, palmari, e-reader, notebook, fotocamere digitali ecc.), se non sotto la guida dei Docenti e per solo uso didattico, per applicare la metodologia BYOND (Bring Your Own Device).

Quando un alunno si reca in bagno, l'Insegnante può chiedere di lasciare sulla cattedra il cellulare spento, che l'alunno riprenderà e riporrà nello zaino, dopo essere rientrato in classe.

Quando le attività educative e didattiche si svolgono in modalità DDI, verrà segnalato ai genitori, sul registro elettronico, se gli alunni non accendono le telecamere, se hanno microfoni non funzionanti o se tengono un comportamento non allineato con la Netiquette d'Istituto.

È assolutamente vietato scattare fotografie o riprendere video nei locali scolastici.



Istituto Comprensivo “Mahatma Gandhi” Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone (insegnanti, compagni) può fare incorrere lo studente in sanzioni disciplinari o perfino **in veri e propri reati sanzionati dalle leggi penali**. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati ai fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi online.

In caso di violazione delle predette regole, si applica la sanzione del ritiro del dispositivo da parte del Docente, con deposito in Segreteria per la successiva consegna a mani al genitore appositamente convocato, nonché la sanzione della nota sul Registro elettronico e sua trascrizione sul diario.

Sezione 2 Provvedimenti disciplinari

§ 1 – Sanzioni applicate dal singolo Docente

Art. 40 - Richiamo su registro elettronico. (Scuola Primaria –Scuola Secondaria I Grado)

L'annotazione sul libretto dell'alunno o sul diario viene comminata per le seguenti violazioni:

- a) Interventi inopportuni durante le lezioni.
- b) Interruzioni continue del ritmo delle lezioni.
- c) Dimenticanza del materiale scolastico.
- d) Non rispetto del materiale altrui.
- e) Danni involontari delle attrezzature di laboratorio.
- f) Atti o parole che tendono ad offendere altri studenti.
- g) Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati.
- h) Mancanza del mantenimento della pulizia dell'ambiente scolastico (con immediata pulizia da parte degli alunni).
- i) Inosservanza delle regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti.
- j) Abbigliamento non dignitoso e non adeguato all'istituzione scolastica.
- k) Scarsa puntualità, ritardi e assenze non giustificate.
- l) Durante la DDI, quando si tiene la telecamera spenta, si utilizza il microfono in maniera scorretta, si assume un comportamento non allineato con la Netiquette.

L'organo competente ad irrogare l'annotazione è il singolo Docente e/o il D.S.

Art. 41 - Nota disciplinare su registro elettronico. (Scuola Primaria- Scuola Secondaria I Grado)

La sanzione della nota disciplinare sul registro di classe viene comminata per le seguenti violazioni:

- a) Continui e recidivi interventi inopportuni durante le lezioni nonostante continui richiami dell'insegnante.
- b) 10 dimenticanze di materiale didattico.
- c) Ricorso a comportamenti volontari che possono danneggiare le persone o le cose.
- d) Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti.
- e) Violazioni volontarie dei regolamenti di laboratorio (dopo 3 violazioni: sospensione).
- f) Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati.
- g) Lanci di oggetti non contundenti e contundenti. (con eventuale sospensione immediata in caso di particolare gravità).
- h) Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.
- i) Uso del telefono cellulare: consegna immediata al docente. Ritiro presso la scuola da parte dei genitori.
- j) Recidiva per quanto riguarda l'abbigliamento scolastico. (Con eventuale allontanamento dalla scuola con comunicazione all'esercitante potestà genitoriale di venire a prelevare il proprio figlio/a) in caso di abbigliamento indecente.)
- k) Recidiva per scarsa puntualità, ritardi ripetuti e assenze non giustificate.
- l) Comportamento scorretto durante la mensa.

L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare è il singolo Docente e/o il D.S.

Art. 42 - Allontanamento dalla lezione. (Scuola Secondaria I Grado)

La sanzione dell'allontanamento dalla lezione per convocazione in presidenza viene comminata per le seguenti violazioni:

- a) particolare gravità delle mancanze contenute agli artt. precedenti.
- b) mancanza di rispetto nei confronti delle persone appartenenti alla comunità scolastica: infatti l'eventuale rivendicazione dei propri diritti, anche giustificata, non deve mai escludere la correttezza e la buona educazione.
- c) disturbo continuo durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- d) uso non appropriato e/o dannoso delle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, lavagne, ecc).



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare è il singolo Docente e/o il D.S.

Il docente dovrà annotare il provvedimento sul registro elettronico e provvederà a far accompagnare in presenza lo studente da parte del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Art. 43 - Comunicazione alla famiglia.

Tutte le sanzioni di competenza del singolo Docente devono essere comunicate per iscritto alla famiglia sul registro elettronico e sul diario/libretto dell'alunno.

§ 2 – Sanzioni applicate dal Consiglio di Classe

Art. 44 - Sospensione da 1 a 15 giorni. (Scuola Secondaria I Grado)

La sanzione della sospensione da 1 a 15 giorni viene comminata per le seguenti violazioni:

- a) Il ripetersi dei comportamenti di cui agli artt. precedenti.
- b) Incisioni e scritte su banchi, porte e muri.
- c) Furto.
- d) Infrazione al divieto di fumare.
- e) Rifiuto di consegnare il cellulare.
- f) Insulti, termini volgari e offensivi nei confronti dei docenti e di tutto il personale della scuola
- g) Ricorso volontario alla violenza all'interno di una discussione.
- h) Almeno n. 7 note ripetute sul registro di classe e riferite al comportamento scorretto.
- i) Comportamenti individuali e/o collettivi che turbino particolarmente il regolare svolgimento delle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, aggravati dalla reiterazione della trasgressione e dal mancato ravvedimento.
- j) Offese al decoro personale, alla religione, all'etnia e alle istituzioni.

L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare è il Consiglio di Classe.

Art. 45 - Allontanamento per più di 15 giorni. (Scuola Secondaria I Grado)

La sanzione dell'allontanamento per più di 15 giorni viene comminata per le seguenti violazioni:

- a) Offese alla morale, oltraggio all'istituto, al capo di istituto, al corpo docente, al personale A.T.A. (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.).
- b) Comportamenti di tale gravità da prefigurare la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento).
- c) Atti particolarmente gravi in cui si configura illecito civile o penale.
- d) Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui.
- e) Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità e del rispetto altrui.
- f) Reati che violino il rispetto e la dignità della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc).
- g) Ricorso alla violenza con atti di particolare gravità.

L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare è il Consiglio Istituto su proposta del consiglio di Classe.

Art. 46 - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni (Scuola Secondaria I Grado)

La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico viene comminata per le seguenti violazioni:

- a) Situazioni di recidività in presenza di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana.
- b) Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare è il Consiglio Istituto su proposta del consiglio di Classe.

Art. 47- Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato. (Scuola Secondaria I Grado)

La sanzione dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato viene comminata per casistiche più gravi di quelle già indicate nel precedente articolo.

L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare è il Consiglio Istituto su proposta del consiglio di Classe.

Art. 48 – Fasi del procedimento disciplinare:

Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti attribuibili ad una classe o ad un alunno/a, procede al seguente iter:

1. Indagine conoscitiva dei fatti e degli atti contestati alla classe o all'alunno/a attraverso una fase istruttoria con compilazione del relativo verbale di accertamento.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E SPERANZA

2. Nomina del responsabile del procedimento disciplinare per ciascuno alunno.
3. Contestazione degli addebiti alla classe o all'alunno/a tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, PEC o consegnata a mano.
4. Il genitore avrà tre giorni di tempo per produrre in forma scritta le proprie osservazioni oppure potrà esporre le proprie ragioni nel corso della seduta del Consiglio di Classe convocato per deliberare il provvedimento.
5. Convocazione del Consiglio di Classe per la delibera delle sanzioni disciplinari da adottare, allargata alla componente genitori.
6. Comunicazione del provvedimento disciplinare adottato alla classe o all'alunno/a tramite PEC o Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
7. Il genitore o gli esercenti la potestà, avranno diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia, trascorsi i quali il provvedimento verrà attuato. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni; qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia di cui al Comma 1 decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR.235/07 e DPR.249/98. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR235/07 e DPR.249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva.

CAPO V

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

(vedi delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 22/12/2023)

CAPO VI REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 49 - Finalità.

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- prevenire l'abitudine di fumare;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente

Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minore; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore.

Art. 50 - Rinvio ai riferimenti normativi.

- Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25;
- Art. 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 7;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- Legge 20 novembre 1982, n. 890;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996;
- Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Accordo Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 comma 189;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INIZIATIVE PER IL FUTURO

Art. 51 - Campo di applicazione, spazi soggetti al divieto di fumo.

È vietato fumare (1) e utilizzare sigarette elettroniche (2), in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

(1) L. 16 gennaio 2003, n. 3 – "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI" – Art. 51:

COMMA 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

COMMA 1-BIS. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

(2) D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 – "TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE" – Art. 4:

Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili e dei nominativi dei responsabili preposti cui spetta rilevare le violazioni limitatamente, ai luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.

Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo.

Art. 52 - Soggetti predisposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

I responsabili preposti incaricati dal Dirigente Scolastico all'applicazione del divieto sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo o allegati agli stessi. I cartelli e i relativi allegati saranno situati nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.

È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere all'immediata contestazione delle infrazioni e verbalizzarle in triplice copia;
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli, segnalare tempestivamente al D.S. l'eventuale rimozione o il danneggiamento della segnaletica.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare eventuali violazioni ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di ora. Si dovrà evitare di far uscire gli allievi dalla classe durante le lezioni senza idonea motivazione.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il D.S. può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 53 - Sanzioni.

Così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'aumento del 10% statuito dall'art. 1 comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

L'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 prevede il pagamento di un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 (€ 110,00 in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della contestazione o della notificazione.

I lavoratori dell'Istituto che non osservino e che non fanno osservare il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli alunni sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, può decidere l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari a norma del Capo precedente.

COMMA 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

COMMA 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Art. 54 - Procedura di accertamento.

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui al presente regolamento procedono alla contestazione immediata identificando il trasgressore previo accertamento della violazione, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall'amministrazione scolastica.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE

Il trasgressore viene accompagnato presso l'ufficio protocollo ove viene redatto il verbale in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto di Massa Carrara (Ufficio Territoriale di Governo). La compilazione del verbale viene completata con la numerazione progressiva e l'apposizione del timbro dell'Istituto.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, in caso di trasgressore minore la notifica viene effettuata anche a chi ne esercita la potestà genitoriale.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso idonea comunicazione alle famiglie.

Art. 55 - Monitoraggio applicazione.

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento e a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 56 - Disposizioni di chiusura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sul divieto di fumo è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Sicurezza.

Ogni plesso scolastico pubblica all'albo ed espone le norme da osservare in caso di calamità e per un'evacuazione urgente degli edifici. Per ogni plesso saranno assegnati incarichi precisi che dovranno essere scrupolosamente svolti da ciascuno (docenti, personale A.T.A., alunni), così come indicato dal T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Art. 58 - Volantini e altro materiale.

Il ritiro, la distribuzione o l'esposizione di volantini o altro materiale simile, anche promozionale, proveniente da privati (ditte, ecc.) all'interno della Scuola è vietato, se non previa autorizzazione del Capo d'Istituto.

È autorizzata l'esposizione e la distribuzione di comunicazioni istituzionali ufficiali provenienti da organi pubblici (Comuni di Aulla e Podenzana, Provincia di Massa Carrara, Prefettura di Massa Carrara, Ministeri, ecc).

Art. 59 - Accesso agli edifici da parte di soggetti estranei all'Amministrazione

Nessun soggetto estraneo all'Amministrazione Scolastica può entrare nei locali dell'Istituto Comprensivo, se non espressamente autorizzato dal Dirigente, dai Collaboratori del D.S., dal D.S.G.A. o suo incaricato.

L'accesso del pubblico agli Uffici è regolamentato dagli orari affissi all'ingresso delle singole scuole. Nessuno, tranne il D.S. ed i suoi Collaboratori, può accedere agli Uffici al di fuori di questi orari.

Il pubblico è ammesso all'Ufficio del D.S. e del D.S.G.A. esclusivamente su appuntamento. L'ingresso dell'utente in tali Uffici deve essere preceduto dall'annuncio da parte del Collaboratore Scolastico addetto.

I portoni dell'Istituto (tranne quello di accesso agli Uffici) devono restare costantemente chiusi. Verranno aperti unicamente in occasione dell'entrata e dell'uscita degli alunni e quando il singolo utente suoni il campanello per accedere al plesso.

I Docenti che programmano interventi formativi o progetti didattici che prevedono la presenza di estranei all'Amministrazione, devono comunicare per iscritto e depositare al protocollo, con congruo anticipo, tali nominativi, con indicazione del progetto/intervento cui si riferiscono e calendario dettagliato degli ingressi. La presenza non autorizzata di detti soggetti può essere fonte di responsabilità oggettiva dell'Istituto (e personale del singolo Docente) – in ambito civile, penale e amministrativo – in caso di eventi fortuiti relativi a incolumità e sicurezza degli utenti e dei lavoratori della Scuola.

Art. 60 - Gestione del sito web della scuola.

La redazione editoriale della Scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della scuola.

La Scuola detiene i diritti d'autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed ottenuto il permesso, all'autore proprietario.

Le informazioni pubblicate sul sito della Scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l'indirizzo della Scuola, l'indirizzo di posta elettronica e il telefono della Scuola, ma non informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni similari.



Istituto Comprensivo "Mahatma Gandhi" Albiano M.

MSIC82400Q – C.F. 90020250453 – Tel. 0187420034

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
INIZIATIVE PER LA SCUOLA E LA FAMIGLIA

La Scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie.

Le fotografie degli studenti per il sito della Scuola verranno selezionate attentamente in modo tale che gli studenti non potranno essere riconosciuti. Sono ammesse fotografie che riprendono gli studenti a mezzo busto o autoritratti solo dietro consenso del genitore (o del tutore), se lo studente è minorenne, o dello studente stesso, se maggiorenne.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Amedea Cinquanta

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa